

nito d'armi apparenti, la pena dei rivoltosi sarà dei lavori forzati a tempo<sup>1</sup>: per i capi la pena non potrà essere minore di anni quindici.

Negli altri casi la pena sarà della reclusione, e quanto ai capi non sarà mai minore di anni sette.

Saranno ancora salve le maggiori pene per gli altri crimini che dai rivoltosi si fossero commessi.

**299.** Gli ufficiali di bordo che avessero preso parte ad un complotto, ammutinamento o rivolta, oltre alle altre pene, incorreranno eziandio nella destituzione o sospensione dal loro grado.

**300.** I passeggeri che, come agenti principali o complici fossero colpevoli di complotto, di ammutinamento o di rivolta, incorreranno nelle pene stabilite dai precedenti articoli, colla diminuzione di uno a due gradi, eccetto che ne fossero i capi.

In tal caso si reputerà esservi ammutinamento o rivolta anche quando il numero dei colpevoli fosse minore del terzo dell'equipaggio, purchè il numero degli ammutinati o rivoltosi sia maggiore del terzo della gente imbarcata.

**301.** Nei reati di insubor-

dinazione, ammutinamento e rivolta, la provocazione per parte del superiore non potrà mai servire di circostanza attenuante per far luogo a diminuzione di pena.

**302.** Qualunque persona dell'equipaggio, consapevole di un complotto, la quale non ne renderà informato il capitano, ovvero che, trovandosi presente ad un ammutinamento o rivolta, non userà i mezzi che fossero in suo potere per scioglierlo, sarà condannata alla pena del carcere estendibile da due mesi ad un anno.

### CAPO III.

#### *Della baratteria e d'altri reati contro la proprietà.*

**303.** Qualunque persona dell'equipaggio di una nave che con intenzione dolosa la farà investire, naufragare o perdere in qualsiasi modo, sarà punita colla pena dei lavori forzati a tempo.

Se il reato sia stato commesso dal capitano, padrone o da altra persona incaricata, anche provvisoriamente, del comando o della condotta della nave, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a tempo non minore di anni quindici.

<sup>1</sup> Alla pena dei lavori forzati a tempo è sostituita quella della reclusione dai 10 ai 20 anni; alla reclusione, la reclusione da 3 a 10 anni: R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509.